

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3701 del 13/07/2017
Oggetto	pratica n. M017A0001. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Riolo ex art. 5, Regolamento Regionale 41/2001. Ditta Pinardi Marco.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3781 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: pratica n. M017A0001 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Riolo ex art. 5, Regolamento Regionale 41/2001 - Ditta Pinardi Marco.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Preso atto che la ditta Pinardi Marco, ha presentato in data 12/1/2017 protocollo n. 584, istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale con opere fisse dal Fosso del Riolo in comune di Fanano, per un quantitativo max di **l/s 2,00** e di mc/anno **300,00** ad uso irriguo;

Considerato che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso irriguo di cui all'art. 152, comma 1;

- che il quantitativo richiesto è compatibile su base annua in relazione alle colture praticate;

- che il prelievo non è effettuato in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;

- l'importo dei canoni, vista la portata d'esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza, corrisponde al minimo previsto, da versare in unica soluzione;

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

- che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

Verificato inoltre che, ai sensi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dei Fiume Po/Direttiva Derivazioni:

- il quantitativo da derivare, anche se dissipativo, è particolarmente esiguo, tale da non comportare problemi, come singolo prelievo, al corso d'acqua;

- nello stesso tratto fluviale non risultano altre derivazioni;

- il corpo idrico utilizzato non è classificato;

- lo stesso prelievo è esercitato dal 2011, ma, non essendo stata presentata in tempo utile la prescritta domanda di rinnovo, è stata necessaria una nuova domanda. Durante il lasso di tempo in cui è stato esercitato il prelievo non sono stati segnalati problemi o carenze nel tratto interessato;

- pertanto si ritiene detto prelievo autorizzabile, fino, eventualmente, al primo step di verifica da effettuarsi nel 2021;

Atteso che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto:

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, fatto salvo l'eventuale scorporo della precedente cauzione se non restituita;

- a corrispondere in un'unica soluzione gli importi dovuti per tutta la durata della concessione all'atto della concessione;

Verificato che, sul BURERT n. 123 in data 3/5/2017, è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

Acquisiti i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto al protocollo con n. 3823 del 1/3/2017, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Provincia di Modena assunto al protocollo con n. 2331 del 8/2/2017. La Provincia, data la preesistenza della derivazione sulla quale si era già espressa, non si è ritenuta competente a rilasciare uno specifico parere;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;
- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;
- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

a) di rilasciare a Pinardi Marco, C.F. PNRMRC50C15B249F, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale esercitata dal Fosso del Riolo, in comune di Fanano per alimentazione di piccolo invaso ad uso irriguo, con portata massima pari a **litri/sec. 2,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 300,00**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione abbia validità fino al **31/12/2026**;

d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

e) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 0706;

f) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

g) di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 57/2015 e n. 66/2016;

h) di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.